



COMUNE DI PISTOIA

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO E DELLE ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE SU AREE PUBBLICHE

Indice generale

Titolo 1 - Disposizioni generali	4
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Esercizio dell'attività.....	6
Art. 4 - Rispetto normativa igienico-sanitaria, ambientale e in materia di sicurezza.....	7
Art. 5 - Vendita per mezzo di veicoli.....	8
Art. 6 - Vendita di particolari prodotti.....	8
Art. 7 - Circolazione pedonale e veicolare.....	8
Art. 8 - Modalità e norme generali per lo svolgimento dell'attività.....	9
Art. 9 - Orari.....	11
Art. 10 - Valorizzazione aree di particolare interesse del territorio comunale.....	11
Art. 11 - Posteggi, mercati e fiere a carattere sperimentale.....	13
Art. 12 - Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato.....	13
Art. 13 - Affidamento della gestione.....	14
Titolo 2 - Mercati e Fiere	14
Art. 14 - Svolgimento dei mercati.....	14
Art. 15 - Svolgimento delle fiere.....	15
Art. 16 - Modalità di assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale nei mercati e nelle fiere.....	16
Art. 17 - Criteri di priorità per l'assegnazione di posteggi pluriennali nei mercati e nelle fiere (rif. art. 37 comma 3 L.R. 62/2018).....	16
Art. 18 - Modalità di registrazione delle assenze nei mercati e nelle fiere e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.....	17
Art. 19 - Miglioria e scambio di posteggi.....	17
Art. 20 - Mercati straordinari.....	18
Titolo 3 - Fiere promozionali, manifestazioni commerciali a carattere straordinario e mercatini dei non professionisti	19
Art. 21 - Fiere promozionali: assegnazione dei posteggi e rilascio delle concessioni temporanee.....	19
Art. 22 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario: avviso di selezione e rilascio della concessione temporanea.....	19
Art. 23 - Mercatini dei non professionisti: avviso di selezione e rilascio della concessione temporanea.....	21
Titolo 4 - Posteggi fuori mercato e chioschi	21
Art. 24 - Individuazione posteggi fuori mercato e chioschi.....	21
Art. 25 - Posteggi fuori mercato, assegnazione e svolgimento dell'attività.....	22
Art. 26 - Posteggi fuori mercato stagionali.....	22
Art. 27 - Chioschi all'interno delle aree a verde pubblico.....	22
Art. 28 - Punti vendita della stampa quotidiana e periodica su area pubblica con aggiunta di altre attività economiche e/o di servizio.....	23
Art. 29 - Garanzie per l'occupazione con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana.....	24
Titolo 5 - Commercio Itinerante	24
Art. 30 - Abilitazione all'esercizio e modalità di svolgimento.....	24
Art. 31 - Divieto di esercizio del commercio itinerante.....	25
Titolo 6 - Concessioni stagionali e temporanee	25
Art. 32 - Concessioni stagionali di posteggio.....	25
Art. 33 - Concessioni temporanee di posteggio.....	25

Titolo 7 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.....	26
Art. 34 - Fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.....	26
Art. 35 - Partecipazione e riserva di posteggi.....	26
Art. 36 - Assegnazione dei posteggi in concessione nelle fiere.....	27
Art. 37 - Rinvio ad altre disposizioni.....	27
Titolo 8 - Tariffe, sanzioni e disposizioni finali e transitorie.....	27
Art. 38 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.....	27
Art. 39 - Sanzioni.....	27
Art. 40 - Provvedimenti interdittivi.....	28
Art. 41 - Disposizioni transitorie.....	28
Art. 42 - Rinvii ed esclusioni.....	29
Art. 43 - Abrogazioni.....	29
Art. 44 - Verifica effetti del Regolamento.....	29

Titolo 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Pistoia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 5 della Legge Regionale Toscana 23 Novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" e con rinvio integrale al Codice per le norme di carattere generale.
2. Il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 43, comma 1, della L.R. Toscana n. 62/2018 allegato al presente regolamento, ne completa la disciplina comunale in materia.
- 3 Il Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento ed in aggiunta alle definizioni già descritte nella L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii., che di seguito si riportano, si intendono:

- a) per L.R. 62/2018: la Legge Regionale Toscana 23 Novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" (pubblicata sul BURT n. 53 del 28 Novembre 2018) e successive modifiche e integrazioni;
- b) per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- c) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) per mercato: l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal regolamento comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
- f) per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- g) per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- h) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;

- i) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
- j) per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- k) per presenze effettive nel mercato o nella fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore è stato inserito nella graduatoria del mercato o della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente nel mercato o nella fiera;
- m) per non professionisti: i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 34 della L.R. 62/2018, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis della medesima Legge;
- n) per mercatini dei non professionisti: tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente i soggetti non professionisti, descritti alla lettera "m";
- o) per spunta: l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal Comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi: nei mercati per quella giornata e, nelle fiere, per l'intera durata della fiera stessa;
- p) per spuntista: l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica nella Regione Toscana (o avente titolo di imprenditore agricolo) e che aspira ad occupare un posto occasionalmente libero nel mercato o nella fiera, anche nel caso in cui fosse titolare di altro posteggio nello stesso mercato, presentandosi con titolo distinto;
- q) per attività stagionali: le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 180 (centottanta) giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- r) per settore merceologico: la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori alimentare o non alimentare;
- s) per specializzazione merceologica all'interno del settore merceologico (alimentare o non alimentare): la particolare tipologia di merce abbinata al singolo posteggio nel mercato o nella fiera;
- t) per vendita speciale: la particolare tipologia di merce che necessita di ulteriore titolo abilitativo;
- u) per miglioria: la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di

richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato o fiera e nell'ambito del medesimo settore merceologico o specializzazione merceologica, della propria attività e relativa concessione;

- v) per scambio del posteggio: la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione all'interno dello stesso mercato o fiera;
- z) per attività commerciali, diverse da quelle disciplinate al Capo V della L.R. 62/2018 e riconducibili al Capo VII della medesima Legge quali ad esempio attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, attività di gioco e animazione per bambini nelle aree verdi, attività di noleggio bici e assimilabili funzionali alla fruizione delle aree verdi, che si svolgono in chioschi o altre strutture temporanee collocate su area pubblica previo rilascio di concessione da parte del Comune.

Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 62/2018 e può svolgersi:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio, ai sensi delle previsioni del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, parte integrante del presente regolamento.

2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente se effettuato su posteggio dato in concessione ed a SCIA se effettuato in forma itinerante.

3. L'autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche rilasciata contestualmente alla concessione del singolo posteggio, abilita inoltre:

- a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e nazionale, laddove consentito in base alle norme regionali vigenti;
- b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- c) all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere;
- d) alla partecipazione alle fiere e altre manifestazioni commerciali.

4. La SCIA per la vendita in forma itinerante abilita:

- a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio regionale e nazionale;
- b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
- c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere;
- d) alla partecipazione alle fiere e altre manifestazioni commerciali.

5. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria. In ogni caso l'operatore non può porre a terra attrezzature quali tavoli, sedie, sgabelli ed altro se tale possibilità non è stata prevista nella specifica scheda di Piano e nel relativo titolo autorizzatorio-concessorio.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali, non comunali, è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

7. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree private delle quali il Comune abbia acquisito preventivamente la disponibilità segue le stesse norme previste per il commercio su area pubblica in base alla legislazione regionale.

8. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente ai dipendenti e/o ai collaboratori in possesso di copia del contratto di lavoro o della dichiarazione, redatta da loro stessi in conformità agli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dei soggetti incaricati alla vigilanza ed al controllo.

9. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo della regolarità contributiva, ai sensi della L.R. 62/2018. Le verifiche della regolarità contributiva sono effettuate:

- a) in caso di nuova assegnazione di posteggio;
- b) in caso di avvio di attività itinerante;
- c) in caso di subingresso in posteggio;
- d) in caso di partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali con modalità di controllo a campione determinate dall'ufficio comunale competente;
- e) una volta all'anno ai titolari di posteggi in concessione pluriennale con modalità di controllo a campione determinate dall'ufficio comunale competente;
- f) in caso di assegnazione alla spunta con modalità di controllo a campione determinate dall'ufficio comunale competente.

10. In sede di assegnazione di posteggio alla spunta, qualora il soggetto controllato risultasse irregolare rispetto ai requisiti previsti dalla L.R. 62/2018 verrà segnalato tramite PEC al Comune che ne ha rilasciato il titolo abilitante per l'avvio delle procedure previste dalla Legge.

11. L'esercizio dell'attività nell'ambito di fiere promozionali, manifestazioni a carattere straordinario e mercatini dei non professionisti a carattere unitario sono soggette ad autorizzazione unica secondo la disciplina contenuta nel Titolo 3.

Art. 4 - Rispetto normativa igienico-sanitaria, ambientale e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, ambientale e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze.

1 bis. Per le attività di commercio o somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche che necessitano di sistemi per la conservazione, la refrigerazione o la cottura di alimenti, è fatto divieto dal 2028 di utilizzare apparecchiature ausiliarie, non collegate all'alimentazione dell'autonegozio, quali generatori di corrente (gruppi elettrogeni) dotati di motore a combustione interna: - alimentati a gasolio; - alimentati a miscela benzina/olio con motore a due tempi.

2. Gli operatori devono rispettare le "raccomandazioni tecniche" di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno-DIPVVF con nota prot. 3794 del 12/03/2014, per l'installazione e la gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili, auto-negozi e di apparecchiature (es. impianti di illuminazione, di riscaldamento e di cottura) alimentate a GPL.

3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia e in posteggi riservati alla vendita di animali vivi dall'amministrazione comunale. Nei

mercati e nelle fiere, è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Art. 5 - Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari mediante l'uso dei seguenti veicoli: autoveicoli con o senza rimorchio e automarket appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione sanitaria e Codice della Strada.
2. Il Comune può consentire in alcune aree il mantenimento nel posteggio di veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.
3. Il Comune individua nel Piano per l'esercizio del commercio su area pubblica i posteggi e le manifestazioni commerciali ove è consentito vendere con la presenza di veicoli.

Art. 6 - Vendita di particolari prodotti

1. L'esposizione delle merci usate dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall'esercente anche mediante appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale; a tali merci non si applicheranno le disposizioni del TULPS nell'ipotesi che queste siano poste in vendita ad un prezzo non superiore a € 50 essendo tali limite da considerarsi come riferibile a merci di scarso valore commerciale.
2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS.
3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.
4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.
5. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita solo su posteggio e nel rispetto delle previsioni contenute nelle vigenti normative nazionali e regionali.
6. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

Art. 7 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato, della fiera, della fiera promozionale o altre manifestazioni commerciali sono interdette con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di transito, di

sosta e di rimozione veicolare, in concomitanza del giorno/giorni e degli orari di svolgimento delle stesse.

2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai pedoni, ai soggetti con disabilità motoria con tutti i dispositivi necessari alla mobilità (carrozine, deambulatori, carrozine elettriche ecc.) e ai mezzi dotati di apposita autorizzazione rilasciata dai servizi competenti.

3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso con corridoi di ampiezza minima di 3,5 metri.

4. I posteggi fuori mercato sono individuati con apposita segnaletica di divieto di sosta sulla base dell'orario dell'occupazione per lo svolgimento dell'attività, come riportato nelle singole autorizzazioni/concessioni.

Art. 8 - Modalità e norme generali per lo svolgimento dell'attività

1. Non è consentito occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito consentito o comunque non in concessione. È vietato fondere i posteggi, essi devono rimanere distinti e non possono divenire un unico spazio di vendita, ciascuno dei quali dovrà avere attrezzature, merci, registratori fiscali di cassa e personale dedicato. La superficie assegnata è individuata con apposite targhette poste sulla sede stradale, ad esclusione delle aree lastricate in pietra, in conformità alle disposizioni della Soprintendenza e al decoro urbano.

2. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato a condizione che:

- a) siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 4 (quattro) metri, ricorrendo eventualmente anche a tendaggi facilmente reclinabili attraverso delle semplici manovre, e non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di soccorso in caso di emergenza;
- b) lateralmente non sporgano per oltre 50 (cinquanta) cm rispetto all'area concessa, se lo spazio lo consente;
- c) frontalmente non sporgano oltre 1 (uno) metro rispetto all'area concessa, se lo spazio lo consente.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata.

4. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve essere collocata al di fuori della proiezione della superficie assegnata.

5. È vietato occupare con qualsiasi oggetto o materiale aree al di fuori degli spazi assegnati in concessione o alla spunta.

6. È proibito piantare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

7. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica ed al decoro urbano.

8. È obbligatorio mantenere entro lo spazio assegnato al posteggio il proprio veicolo, in base alle previsioni contenute nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche. Il veicolo dovrà essere posizionato parallelamente al lato lungo del posteggio in concessione e retrostante al banco di vendita, fatta eccezione per disposizioni temporanee imposte dal Comune per esigenze particolari.

9. È vietato assolutamente l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica e similari, sempre che il volume sia udibile esclusivamente nell'ambito del posteggio e pertanto tale da non creare disturbo al pubblico ed agli altri operatori collocati negli spazi limitrofi, e in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti vigenti.

10. È vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità sia all'interno di chioschi che nelle aree pubbliche ove si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento.

11. È fatto obbligo agli operatori:

- a) di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per intercettare i rifiuti prodotti dai loro clienti evitandone la dispersione a terra;
- b) di raccogliere e provvedere allo smaltimento ai sensi di legge di tutti i rifiuti di qualsiasi tipo generati dalla propria attività (carta, plastica, cassette, liquidi di conservazione degli alimenti, scarti alimentari, ecc.) o comunque presenti nella piazzola o area temporaneamente assegnata, fermo restando l'obbligo per gli operatori di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il relativo conferimento secondo le direttive stabilite dall'Amministrazione Comunale con il Gestore del servizio;
- c) di lasciare libero il posteggio occupato entro gli orari stabiliti nelle singole schede del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche;
- d) nell'effettuazione delle attività di montaggio, allestimento nonché smontaggio delle attrezzature di vendita, l'operatore dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire la quiete e il riposo degli abitanti residenti nelle vicinanze.

12. È obbligatoria la permanenza del banco di vendita presidiato dall'operatore per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario, salvo casi di forza maggiore (condizioni meteorologiche particolarmente avverse, grave ed improvviso malessere fisico, ecc.), l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti.

13. L'operatore concessionario è considerato altresì assente e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

14. È obbligatoria l'esibizione del titolo abilitante originale (autorizzazione/concessione di posteggio) qualora richiesto dagli organi di vigilanza e dal personale addetto alle operazioni di spunta.

15. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto dalle normative vigenti, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

16. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, con la specifica dicitura (merce usata) ben visibile. La merce usata deve essere distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.

17. I prodotti messi in vendita dovranno riportare in etichetta le indicazioni contenute nell'art. 6 del "Codice del Consumo".

18. È fatto divieto di porre in vendita prodotti con marchi contraffatti e in violazione alle norme del codice penale.

19. L'operatore commerciale è soggetto all'obbligo della esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 100 della L.R. 62/2018.

20. Gli operatori commerciali appartenenti all'organico consolidato del mercato, dovranno esporre una targa da posizionare nei pressi della cassa, di dimensioni pari ad un foglio A4

(cm.21 x cm.29,7) con indicato la denominazione dell'impresa/società, il numero di posteggio occupato ed il settore merceologico, come da modello allegato (Allegato 3).

Art. 9 - Orari

1. Gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono essere regolamentati da apposita ordinanza sindacale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo del consumo degli alcolici.
2. Gli orari di inizio e termine della utilizzazione del posteggio, tenuto conto dell'attività di vendita e del tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato sono individuati nelle singole schede del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche.
3. Il Sindaco può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita o sospensioni, in caso di indisponibilità transitoria dell'area dei mercati, delle fiere o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.
4. Gli orari delle attività su area pubblica di cui all'art. 55 della L.R. 62/2018 verranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Art. 10 - Valorizzazione aree di particolare interesse del territorio comunale

1. E' individuata come area di particolare interesse del territorio comunale della Città di Pistoia, ai sensi del Regolamento per la valorizzazione e per la tutela delle aree urbane meritevoli di particolare protezione, l'area corrispondente al centro storico definito nella pianificazione comunale.
2. Al fine della valorizzazione e della tutela di tale area, l'attività di commercio su aree pubbliche e le altre attività disciplinate dal presente Regolamento ivi ubicate sono sottoposte alle specifiche limitazioni e prescrizioni di cui ai successivi commi nel rispetto delle previsioni del Codice dei Beni Culturali e dell'art. 43 della L.R. 62/2018.
3. I mercati che si svolgono all'interno dell'area devono contribuire al decoro dell'ambiente circostante e pertanto è vietato:
 - esporre la merce in vendita in maniera confusa e non decorosa, senza distinzione per tipologia di prodotti e specifici prezzi esposti anche per la vendita dell'usato;
 - utilizzare per l'esposizione prezzi dei prodotti posti in vendita cartelli di dimensioni superiori al Foglio A3 (cm. 42 x 30);
 - non è consentita alcuna scritta o marchio pubblicitario se non quello della ditta nel rispetto del regolamento comunale sulla pubblicità.
4. In occasione di fiere, fiere promozionali o manifestazioni straordinarie è proibita all'interno dell'area:
 - la somministrazione e la vendita di generi alimentari preparati utilizzando piastre di riscaldamento e griglie (hamburger, hot dog, verdure, pesce e altri alimenti), fatte salve le fiere indicate nel Piano e la vendita di prodotti tipici del territorio quali ad esempio brigidini, necci, ecc.;

- la vendita settore alimentare di carni fresche di tutte le specie animali, prodotti ittici freschi ivi compresi molluschi e crostacei;
- la vendita settore non alimentare di stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'industria, armi ed esplosivi, articoli usualmente venduti nei sexy-shop, prodotti chimici.

5. E' inoltre vietata la vendita in tale area, per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento:

- di indumenti ed oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze culturali e nazionali delle persone o che rimandino a discriminazioni su base etnica e di genere;
- di prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche, sui medesimi impresse, offrano un'immagine volgare dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua arte e di qualsiasi suo tratto caratteristico;
- l'esposizione e la vendita di gadget, souvenir, capi di abbigliamento ed altri prodotti che inneggino alla violenza, discriminazione e privazione delle libertà o ideologie contrarie ai valori costituzionali.

6. Le tende ed i materiali di copertura di banchi, gazebo, stand utilizzati per l'esposizione e la vendita dovranno essere mantenuti puliti ed in buono stato di conservazione.

7. Non è consentito posizionare i banchi, gazebo, stand utilizzati per l'esposizione e la vendita in modo che risultino di ostacolo all'accesso o alla visuale diretta di edifici di culto, o edifici e monumenti pubblici, nonché di elementi architettonici significativi della scena urbana consolidata.

8. In occasione dell'assegnazione ai concessionari di nuove o diverse aree di posteggio in attuazione del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche; cromatiche; dimensionali, compresa un'altezza massima della struttura, anche in allineamento con le insegne dei negozi adiacenti; di tecnologia dei materiali) alle quali il gestore è tenuto a conformarsi entro il termine di 1 (uno) anno dalla nuova assegnazione.

9. All'interno del mercato alimentare di Piazza della Sala la tipologia dei prodotti che possono essere venduti su area pubblica viene limitata alle seguenti tipologie merceologiche:

- prodotti alimentari non confezionati (ad esclusione di marmellate/composte, miele e conserve o di altri prodotti che per ragioni igienico-sanitarie necessitano di confezionamento)
- prodotti ortofrutticoli freschi, conservati e preparati
- piante e fiori
- prodotti di erboristeria, spezie ed erbe aromatiche.

10. Fatte salve le iniziative commerciali e promozionali contemplate dal Piano per il Commercio su Aree Pubbliche o iniziative oramai consolidate e non incidenti negativamente sulla qualità dell'offerta, nell'intera area del centro storico viene privilegiato lo svolgimento di iniziative commerciali che valorizzino i prodotti made in Italy e le tipicità artigianali ed agroalimentari del territorio pistoiese e toscano.

Art. 11 - Posteggi, mercati e fiere a carattere sperimentale

1. La Giunta può istituire mercati, posteggi fuori mercato e fiere a carattere sperimentale. Decorsi tre anni dalla sperimentazione il Consiglio Comunale disporrà in merito alla definitiva istituzione, previa concertazione con le Associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore del commercio su aree pubbliche.

2. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere e/o mercati si terrà conto:

- a) dell'esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale;
- b) delle esigenze di riqualificazione di particolari aree cittadine;
- c) della compatibilità rispetto agli equilibri commerciali privilegiando le aree con carenza di esercizi in sede fissa;
- d) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei servizi pubblici;
- e) delle esigenze di carattere igienico-sanitario.

Art. 12 - Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato

1. Il Comune, per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, previa concertazione con le Associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore del commercio su aree pubbliche, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico, sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l'amministrazione comunale, può trasferire o modificare temporaneamente l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato notificando l'atto agli interessati. I termini di decorrenza saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.

3. Nel caso in cui gli interessati al trasferimento, siano uno o più posteggi di un mercato, di una fiera, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria, sono individuate secondo i seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato o fiera;
- mediante l'individuazione di nuovi spazi nell'ambito del mercato o della fiera, quando esistano le condizioni di fattibilità per il posizionamento dei posteggi.

4. L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni avverrà seguendo l'ordine di graduatoria dei concessionari, ed in caso di stessa anzianità di autorizzazione/concessione di posteggio e a parità di presenze si ricorrerà al criterio di anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale ditta attiva di commercio su area pubblica maturata anche in modo discontinuo.

5. Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri:

- nell'ambito di posteggi della stessa tipologia, se previsti dal Piano e non assegnati;
- individuando nuove postazioni.

6. In caso di spostamento definitivo dei posteggi descritti nei precedenti comma, il Consiglio Comunale aggiorna il Piano per il commercio su area pubblica entro un anno dall'adozione dell'atto di spostamento da parte della Giunta.

Art. 13 - Affidamento della gestione

1. Il Comune, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 43, comma 8 della L.R. 62/2018, può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali di iniziativa comunale a soggetti da individuarsi secondo procedure di evidenza pubblica, iscritti in CCIAA con codice Ateco principale o secondario adeguato all'organizzazione di eventi commerciali.

2. Il soggetto gestore sarà individuato, nel rispetto del Codice dei Contratti, secondo i seguenti criteri:

- a) documentata esperienza nella gestione di mercati, fiere, fiere promozionali e adeguatezza della struttura amministrativa ed organizzativa;
- b) importo economico della gestione;
- c) ulteriori criteri potranno essere stabiliti nel bando, su indirizzo della Giunta comunale.

3. In caso di affidamento in gestione di mercati, fiere e fiere promozionali, l'affidatario dovrà:

- a) provvedere alla verifica dei requisiti e della regolarità contributiva di ogni partecipante;
- b) assicurare che l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica avvenga nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- c) provvedere alla cura ed al rispetto degli adempimenti di ordine igienico sanitario, ambientale e di sicurezza imposti dalle vigenti normative e al rispetto delle regole stabilite dal presente regolamento.

4. Al soggetto affidatario può essere dato incarico, oltre che della selezione degli operatori professionali e della gestione di mercati, fiere, fiere promozionali e delle altre manifestazioni commerciali di organizzare anche altre attività complementari afferenti al trattenimento socio-culturale.

5. In caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate specializzazioni merceologiche e/o produttive, spetterà all'affidatario la verifica sull'idoneità degli articoli esposti ai fini della compatibilità con gli scopi della manifestazione, pena l'impossibilità di effettuare ulteriori manifestazioni della stessa tipologia.

6. È fatta salva la facoltà di controllo da parte degli organi preposti.

Titolo 2 - Mercati e Fiere

Art. 14 - Svolgimento dei mercati

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie del Piano che indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione, destinazione commerciale o loro specializzazione e frequenza dell'edizione.

2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica previa partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso si svolgerà nella medesima giornata ad eccezione delle giornate di 1 Gennaio, 6 gennaio e 25 Dicembre. Su istanza di almeno i 3/4 degli operatori concessionari o delle Associazioni di categoria, con apposito atto, potrà essere previsto lo svolgimento del mercato nel giorno antecedente o successivo il giorno festivo o in altra data da concordare con le associazioni di categoria.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari saranno conteggiate al fine di determinare il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione funzionale all'applicazione delle disposizioni contenute al comma 1 dell'art. 127 della LR 62/2018.
5. Per ragioni contingibili e urgenti, in caso di manifestazioni e/o iniziative promosse dal Comune, o per altre necessità sopravvenute (occupazione di suolo pubblico per cantieri, modifiche alla viabilità, etc), il Comune può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, anche parziale dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni di categoria, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. In caso di spostamento dei banchi del mercato per le esigenze di cui al comma 5, i concessionari corrispondono lo stesso canone anche qualora i posteggi abbiano dimensioni diverse e siano ubicati in aree diverse dalla collocazione ordinaria.

Art. 15 - Svolgimento delle fiere

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie del Piano che indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione, destinazione commerciale o sua specializzazione e giorni di svolgimento.
2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa ed a coloro che sono abilitati all'esercizio del commercio su area pubblica previa partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Il Comune, per ragioni contingibili e urgenti, può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, anche parziale dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. Lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, ed ogni altra modifica permanente nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria.
5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di posteggio riservato, se previsto.
6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione Toscana che hanno presentato almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Alle

operazioni di spunta potranno partecipare tutti gli operatori presenti in possesso del titolo abilitativo previsto, anche se non hanno presentato la preventiva comunicazione sopra citata e questi verranno messi in coda alla graduatoria precedentemente determinata in base alla loro anzianità di iscrizione come impresa attiva nel Registro Imprese.

7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, il Comune provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione della fiera la graduatoria.

Art. 16 - Modalità di assegnazione dei posteggi in concessione pluriennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato mediante la predisposizione di appositi bandi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. Il bando contiene:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
- b) l'elenco dei posteggi riservati,
- c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, all'intera fiera o a singoli posteggi;
- d) le modalità di presentazione della domanda;
- e) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria.

3. Prima della pubblicazione del bando si procede, fatta eccezione per i mercati e le fiere di nuova istituzione, alla predisposizione di un avviso riservato agli operatori del mercato e della fiera, concessionari di posteggio, per le miglitorie sulla base dei criteri di cui all'art. 19 del presente regolamento.

4. Nel caso di partecipazione alle procedure di selezione di operatore proveniente da uno Stato della Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

5. Per l'assegnazione di una nuova concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, occorre che il richiedente sia in regola con i pagamenti derivanti da precedenti occupazioni di area pubblica nel territorio comunale.

6. Nel caso in cui l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata al periodo di disponibilità dell'area al Comune.

Art. 17 - Criteri di priorità per l'assegnazione di posteggi pluriennali nei mercati e nelle fiere (rif. art. 37 comma 3 L.R. 62/2018)

1. I bandi per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, oltre ai criteri individuati dalla L.R. 62/2018 possono contenere, i seguenti criteri di priorità:

- a) imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni;
- b) varietà di specializzazione merceologica all'interno del mercato/fiera;
- c) criteri di sostenibilità ambientale quali azioni per la riduzione della produzione di rifiuti e la massimizzazione della raccolta differenziata, azioni per il risparmio energetico, uso di prodotti ecocompatibili, vendita di prodotti non confezionati, prodotti locali, ecc;
- d) soggetti portatori di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii.

Art. 18 - Modalità di registrazione delle assenze nei mercati e nelle fiere e assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. Il posteggio non occupato entro l'orario stabilito per l'inizio delle attività di vendita sarà considerato libero e pertanto assegnato alla spunta. L'assenza non sarà conteggiata, qualora l'assegnatario del posteggio produca entro i 10 giorni successivi idonea documentazione comprovante le cause di cui all'art.87 della L.R. 62/2018.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio. A parità di anzianità di presenze effettive si tiene conto dell'anzianità maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati, è attribuita in via prioritaria, ai soggetti appartenenti alla stessa categoria riservata, secondo le modalità di cui al comma precedente e successivamente, quando tali posteggi risultassero non ancora assegnati, a soggetti abilitati al commercio su area pubblica sulla base dei suddetti criteri.

4. La registrazione della presenza dello spuntista non ha luogo nel caso che lo stesso rinunci al posteggio assegnato.

5. La registrazione delle presenze degli spuntisti e delle assenze dei concessionari è effettuata dal soggetto incaricato del controllo, mediante annotazione dei dati identificativi dell'operatore e del suo titolo abilitante.

6. Il controllo delle assenze alimenta un registro dove sono conteggiate le assenze ingiustificate nei posteggi ai fini della decadenza del titolo così come previsto dalla vigente normativa di settore.

7. Con cadenza annuale il servizio competente procede ad aggiornare le graduatorie degli spuntisti di ciascun mercato e fiera pluriennale, eliminando dalle stesse gli operatori che non abbiano partecipato al mercato o alla fiera per un periodo superiore a 3 anni.

Art. 19 - Miglioria e scambio di posteggi

1. L'ufficio competente provvede a redigere di norma, almeno una volta all'anno, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore, decadenza della concessione del posteggio, o perché non ancora assegnati) e a pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nel caso ci siano richieste in tal senso da parte di uno o più operatori, un avviso per la miglioria di posteggio.

2. Dell'intenzione del Comune di voler procedere con l'avviso di miglioria ne sarà data preventiva comunicazione alle associazioni di categoria.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato o della fiera presentano domanda al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
4. I criteri per l'assegnazione della miglioria di posteggio sono i seguenti:
 - a) diversità della merceologia posta in vendita rispetto ai banchi collocati accanto al posteggio oggetto della richiesta di miglioria, con l'obbligo di conservare la stessa tipologia di prodotti per almeno 3 anni;
 - b) maggiore anzianità di presenza maturata in quel mercato;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, quale azienda attiva nell'attività di commercio su area pubblica.
5. Lo scambio di posto fra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita istanza, sottoscritta da entrambi gli operatori interessati, da inoltrare telematicamente al Comune che provvederà, tramite l'ufficio competente, alla variazione delle autorizzazioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. Lo scambio di posteggi deve avvenire nel rispetto delle distinzioni fra settori alimentare e non alimentare o delle tipologie merceologiche se previste per lo specifico mercato o fiera in cui si esercita l'attività di vendita. Lo scambio di posteggi non comporta l'acquisizione della posizione in graduatoria che resta associata al titolo autorizzatorio.

Art. 20 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive dei mercati tradizionali, ovunque ubicati nel territorio comunale, sono programmati di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, previo confronto fra il Comune e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative qualora ne facciano richiesta scritta almeno i 3/4 degli operatori concessionari del mercato di riferimento o le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di promuovere ulteriori mercati straordinari al fine di incentivare l'offerta commerciale.

1 bis. I mercati straordinari, nel rispetto dei termini di cui al comma 1, potranno essere organizzati anche con numerosità, ubicazione e collocazione dei posteggi diversa da quella ordinaria, purché tale nuovo assetto mercatale sia pianificato tramite una procedura di manifestazione di interesse, gestita dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che nell'individuare il nuovo assetto mercatale dovrà assicurare il rispetto delle norme di sicurezza per le attività di commercio su area pubblica.

2. Per i mercati del mercoledì e del sabato che si svolgono nel centro storico cittadino non è consentito effettuare mercati straordinari nel mese di Dicembre con la stessa collocazione ordinaria.

3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori che costituiscono l'organico di quello specifico mercato e non sono consentite operazioni di spunta.

4. I mercati straordinari si svolgono nell'area che costituisce sede ordinaria del mercato, fatta eccezione per le casistiche di cui ai commi 1 bis e 2.

5. Il canone mercatale è dovuto da tutti i concessionari assegnatari dei posteggi nel mercato che si effettua in edizione straordinaria, anche se non richiedenti e/o assenti.

6. Le assenze dei concessionari nei mercati straordinari non sono conteggiate.

Titolo 3 - Fiere promozionali, manifestazioni commerciali a carattere straordinario e mercatini dei non professionisti

Art. 21 - Fiere promozionali: assegnazione dei posteggi e rilascio delle concessioni temporanee

1. La localizzazione e le caratteristiche delle fiere promozionali sono quelle indicate nel Piano per l'esercizio del commercio su area pubblica, parte integrante del presente regolamento.
2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche imprese individuali e società esercenti altra attività economica ed iscritti nel registro delle imprese.
3. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
4. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del commercio su area pubblica.
5. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 36 della L.R. 62/2018.
6. Stante la peculiarità di ciascuna fiera promozionale, l'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi può essere o meno prevista dal relativo bando.
7. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
8. Qualora il Comune intenda affidare la gestione delle fiere promozionali all'esterno dovrà individuare il soggetto gestore tramite la procedura di bando descritta all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 22 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario: avviso di selezione e rilascio della concessione temporanea

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
 - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari;
 - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
 - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
2. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono caratterizzate dalla mancanza di periodicità nel loro svolgimento, potendosi svolgere una tantum.
3. Al fine di programmare le diverse iniziative nel territorio comunale l'Amministrazione comunale seleziona le proposte di Manifestazioni commerciali a carattere straordinario attraverso un avviso, pubblicato di norma entro il mese di febbraio all'Albo Pretorio e sul sito

internet del Comune ed approvando un calendario annuale delle manifestazioni, suscettibile di aggiornamento trimestrale.

4. Il soggetto organizzatore, la cui manifestazione commerciale è stata inserita nel calendario annuale del Comune dovrà presentare apposita istanza di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione commerciale, presentandola telematicamente all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il ritardo nella tempistica di presentazione non garantisce il rilascio del titolo concessorio necessario allo svolgimento della manifestazione.

5. Il soggetto organizzatore, nella programmazione della manifestazione, dovrà tenere conto delle modalità e frequenze del servizio di raccolta rifiuti urbani e spazzamento previste nell'area; la concessione prescriverà che l'eventuale necessità di servizi aggiuntivi rispetto a quelli normalmente erogati dal gestore dovrà essere sopperita a cura dei soggetti responsabili dell'organizzazione della manifestazione, con oneri a proprio carico.

6. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e le imprese individuali o società esercenti altra attività economica (commerciale, artigianale, agricola, di produzione di beni) iscritte nel registro delle imprese.

7. Il soggetto promotore della manifestazione nel rispondere all'avviso pubblico dovrà indicare un progetto di massima della manifestazione, da cui si desumano i seguenti elementi:

- dati identificativi dell'associazione/soggetto organizzatore;
- esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quello proposto;
- piano di promozione e comunicazione dell'evento;
- relazione tecnica delle modalità operative di svolgimento della manifestazione, comprensiva di date, orari e luoghi richiesti, caratteristiche delle tipologie di merci poste in vendita, consistenza dell'organico di banchi comprensivo o meno di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;
- rendering o immagini rappresentative degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle aree della città;
- in caso di utilizzo di sorgenti di rumorosità: attestazione del rispetto dei limiti acustici vigenti stabiliti dalla normativa e dal Piano Comunale di Classificazione acustica, sulla base di verifica effettuata da tecnico competente in acustica;
- valorizzazione di specifici settori con particolare riguardo alle imprese operanti nel settore dell'artigianato e delle produzioni legate al territorio toscano, delle produzioni agricole o di ulteriori indicate nell'avviso pubblico;
- criteri di sostenibilità ambientale: azioni per la riduzione della produzione di rifiuti e la massimizzazione della raccolte differenziate, azioni per il risparmio energetico, uso di prodotti ecocompatibili ecc.

8. La Giunta Comunale potrà con propria deliberazione, prima della predisposizione dell'avviso pubblico, fornire ulteriori criteri di selezione orientati alla valorizzazione di particolari prodotti o attività, di aree del proprio territorio o per aumentare l'attrattività di eventi e ricorrenze.

9. E' onere dell'organizzatore prima della presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 4, individuare gli operatori partecipanti (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli, ecc.) verificandone possesso dei requisiti, titoli abilitanti e professionali, regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita

in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa all'ufficio competente dall'organizzatore almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione, per consentire i necessari adempimenti di controllo relativamente alla notifica igienico-sanitaria.

10. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere autonomamente manifestazioni commerciali a carattere straordinario attraverso apposito bando pubblico.

11. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario organizzate all'interno dell'edificio di proprietà comunale denominato "Centro Pistoia Fiere La Cattedrale" sono disciplinate da apposite norme procedurali cui si rinvia.

Art. 23 - Mercatini dei non professionisti: avviso di selezione e rilascio della concessione temporanea

1. Al fine di promuovere l'animazione del territorio possono essere autorizzati mercatini dei non professionisti con le stesse modalità descritte all'art. 22 per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

2. I mercatini dei non professionisti potranno essere organizzati sia autonomamente che nell'ambito di fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, con individuazione di specifica area ove prevedere la collocazione dei banchi.

3. Il Comune si riserva la facoltà di promuovere mercatini dei non professionisti attraverso apposito bando pubblico.

4. I mercatini dei non professionisti organizzati all'interno dell'edificio di proprietà comunale denominato "Centro Pistoia Fiere La Cattedrale" sono disciplinati da apposite norme procedurali cui si rinvia.

5. Gli operatori non professionisti che vendono prodotti alimentari devono osservare le norme igienico-sanitarie ai sensi del reg. CE n. 852/2004.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato e chioschi

Art. 24 - Individuazione posteggi fuori mercato e chioschi

1. I posteggi fuori mercato (rif. art. 35 della L.R. 62/2018) ed i chioschi per l'esercizio di altre attività economiche su area pubblica (rif. art. 55 della L.R. 62/2018) sono individuati nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche. I posteggi e i chioschi possono essere generici o specializzati. Questi ultimi possono essere caratterizzati con specifica tipologia merceologica o riservati ai produttori agricoli.

2. Può essere prevista un'operatività del posteggio limitata a periodi specifici in ragione della commercializzazione di particolari prodotti stagionali o di particolari flussi turistici.

3. Ad integrazione di quanto riportato nel Titolo 1 "Disposizioni generali", i seguenti articoli contengono specifica disciplina per i posteggi fuori mercato ed i chioschi.

Art. 25 - Posteggi fuori mercato, assegnazione e svolgimento dell'attività

1. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato avviene nel rispetto delle stesse disposizioni previste per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica dalla L.R. 62/2018.
2. L'orario e la periodicità di esercizio della vendita nel posteggio fuori mercato sono stabiliti con ordinanza sindacale ed indicati nel bando.
3. I posteggi fuori mercato non sono soggetti a spunta in caso di assenza del concessionario.
4. E' vietata la collocazione di strutture non facilmente rimovibili eccezion fatta per alcuni posteggi specificatamente individuati nel Piano in ragione della loro ubicazione nel territorio comunale che siano rispondenti al decoro urbano e conformi alle prescrizioni di ordine igienico sanitario e di sicurezza ove saranno previste strutture di servizio individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal Piano del Commercio.
5. Nei posteggi fuori mercato caratterizzati da specifico settore o tipologia merceologica non è ammessa la variazione del settore o del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dal Piano per il Commercio su Aree Pubbliche.
6. Non è consentita la modifica della superficie del posteggio fuori mercato dato in concessione.

Art. 26 - Posteggi fuori mercato stagionali

1. I posteggi fuori mercato stagionali sono quelli in cui l'attività di vendita è consentita soltanto in alcuni periodi dell'anno, di norma per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, per la commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari dell'anno legati ad eventi o a particolari flussi turistici.
2. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato avviene nel rispetto delle stesse disposizioni previste per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica dalla L.R. 62/2018.
3. I posteggi fuori mercato stagionali non sono soggetti a spunta in caso di assenza del concessionario.
4. Per i posteggi stagionali, non è consentito alcun ampliamento del periodo di operatività rispetto a quello previsto dal titolo autorizzatorio, né trasformazione da "stagionali" in "permanenti", con validità, cioè, per l'intera annualità, né è ammessa variazione o integrazione dei prodotti commerciabili.

Art. 27 - Chioschi all'interno delle aree a verde pubblico

1. Nelle aree classificate a verde pubblico, nei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, è possibile installare chioschi con le caratteristiche previste nel Regolamento di tutela, conservazione e gestione del verde per l'esercizio di attività economiche ai sensi dell'art. 55 della L.R. 62/2018.
2. Le attività esercitabili in questi chioschi sono:
 - attività di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande;
 - attività artigianali alimentari con vendita dei relativi prodotti;
 - attività di vendita di prodotti agricoli;
 - attività di vendita di prodotti turistici (souvenirs, guide, prodotti tipici);

- attività di vendita di piante e fiori;
- attività di vendita di libri, stampa quotidiana e periodica;
- attività di noleggio attrezzature per il tempo libero (biciclette, pattini, monopattini, sedie a sdraio, canoe e piccole imbarcazioni);
- attività ludico-ricreative per bambini e per anziani;
- attività di vendita di prodotti di artigianato artistico.

3. L'assegnazione delle concessioni finalizzate alla collocazione dei chioschi avviene secondo le modalità previste nel Regolamento di tutela, conservazione e gestione del verde da parte del Servizio competente al verde pubblico.

4. La concessione ha durata massima di 12 anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza salvo inadempienze legate alla gestione dell'attività o all'uso del verde pubblico, debitamente contestate.

5. Qualora per la medesima area a verde pubblico messa a bando di concessione siano presentate più domande concorrenti, oltre ai criteri stabiliti dal Comune si dovrà tener conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese.

6. Alle attività indicate nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 46 della L.R. 62/2018 in materia di regolarità contributiva.

7. Alle attività esercitate all'interno di chioschi è consentita la diffusione di musica all'interno degli stessi, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti; le emissioni rumorose dovranno in ogni caso terminare alle ore 24:00, salvo deroghe vagliate dall'ufficio preposto sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di igiene.

8. L'attività dovrà installare in prossimità del chiosco idonei contenitori aggiuntivi per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dai clienti e provvedere al relativo conferimento al sistema di raccolta previsto nell'area.

9. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, se non già disciplinate dalla L.R. 62/2018 cui si rinvia o da altra norma regolamentare di settore, comporterà in caso di esercizio di attività difforme rispetto al titolo abilitante la decadenza della concessione/autorizzazione, per le altre violazioni l'applicazione della sanzione prevista all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 28 - Punti vendita della stampa quotidiana e periodica su area pubblica con aggiunta di altre attività economiche e/o di servizio

1. Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica, nei punti vendita cosiddetti esclusivi, indicati nell'allegato Piano per il Commercio su Aree Pubbliche.

2. Nei punti vendita esclusivi esistenti è consentita l'aggiunta in forma residuale, occupando fino ad un massimo di un terzo (1/3) della superficie utilizzata per l'attività principale, di altra attività economiche e/o di servizio "secondaria" previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta dell'esercente che dovrà dimostrare il possesso dei requisiti o l'eventuale titolo abilitativo necessario per l'esercizio dell'attività secondaria.

3. Le attività secondarie inseribili presso i punti vendita sono le seguenti:

- vendita prodotti alimentari;
- vendita prodotti non alimentari;
- somministrazione alimenti e bevande;

- servizi per turisti, ciclisti e camminatori;
- servizi alla residenza.

4. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è previsto e disciplinato dalla normativa sovraordinata di riferimento.

5. La concessione di suolo pubblico ha durata massima di 12 anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, ai sensi dell'art. 55 della LR 62/2018.

6. In caso di cessazione dell'attività o trasferimento in sede fissa, deve essere preventivamente comunicata la rinuncia alla concessione di suolo pubblico, con rimessa in pristino dello stato dell'area pubblica occupata.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, se non già disciplinate dalla LR 62/2018 cui si rinvia o da altra norma regolamentare di settore, comporterà in caso di esercizio di attività difforme rispetto al titolo abilitante la decadenza della concessione/autorizzazione, per le altre violazioni l'applicazione della sanzione prevista all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 29 - Garanzie per l'occupazione con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana

1. Il rilascio di nuove concessioni per il commercio e le altre attività su area pubblica finalizzate anche all'installazione di manufatti/chioschi o altre attrezzature di vendita che non siano rimosse quotidianamente al termine dell'orario di attività, è subordinato alla costituzione di idonea garanzia sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa, all'obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in ripristino dell'area al venir meno del titolo concessorio.

Titolo 5 - Commercio Itinerante

Art. 30 - Abilitazione all'esercizio e modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è svolto da soggetti in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 62/2018, nonché dai produttori agricoli, in possesso del titolo previsto dal D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e non sia di ostacolo al traffico.

3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

4. L'operatore può sostare sull'area pubblica non più di un'ora, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto, dopo di che è fatto obbligo all'operatore di spostarsi di almeno 300 (trecento) metri di strada dall'area precedentemente occupata.

5. Non è consentita alcuna occupazione di suolo pubblico con eventuali banchi, sedie, sgabelli, tende né esposizione della merce esternamente al mezzo (merce collocata a terra).

Art. 31 - Divieto di esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nelle strade e nelle piazze indicate nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche cui si rinvia.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità per motivi di interesse pubblico, tramite apposita ordinanza sindacale.
3. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree urbane adiacenti entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'area mercatale/fieristica e 150 (centocinquanta) metri di strada dai posteggi fuori mercato, durante i loro orari di apertura.
4. Nell'area interdetta al commercio in forma itinerante è consentito unicamente l'esercizio di tale attività per la vendita di palloncini, zucchero filato, popcorn, gadget e simili in concomitanza con mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni commerciali e mercatini dei non professionisti, effettuata a piedi.

Titolo 6 - Concessioni stagionali e temporanee

Art. 32 - Concessioni stagionali di posteggio

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali (quali agrumi, castagne, funghi, alberi di natale, ecc.) o che interessano periodi legati a flussi turistici stagionali.
2. I posteggi stagionali sono individuati nel Piano per il commercio su area pubblica, senza specializzazione merceologica, che verrà determinata in sede di bando.
3. Sui posteggi stagionali non sono consentite le occupazioni giornaliere e/o operazioni di "spunta".
4. Per i posteggi stagionali, non è consentita variazione del periodo di operatività, né è ammessa variazione dei prodotti commerciabili.
5. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola nei mercati, possono essere previsti nel Piano per il commercio su area pubblica posteggi stagionali da assegnare ad imprenditori agricoli professionali.
6. L'assegnazione dei posteggi stagionali avviene con le medesime regole dei posteggi isolati.

Art. 33 - Concessioni temporanee di posteggio

1. Le concessioni temporanee di suolo pubblico sono rilasciate nell'ambito di fiere promozionali o altre manifestazioni commerciali, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da soggetti terzi, nel rispetto dei requisiti e modalità stabiliti dal presente Regolamento e dalla L.R. 62/2018.
2. In caso di feste tradizionali, sagre, manifestazioni culturali o sportive il soggetto organizzatore dell'evento per finalità di promozione del territorio e/o di servizio all'evento

locale può individuare direttamente fino ad un massimo di 2 (due) operatori abilitati al commercio su area pubblica, per l'effettuazione di attività di vendita nella manifestazione promossa.

3. È a carico del soggetto organizzatore di cui al comma 2, la verifica dei requisiti degli operatori (iscrizione in CCIAA, regolarità contributiva, titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica), la presentazione al Comune della domanda di autorizzazione/concessione suolo pubblico con elenco degli operatori partecipanti dovrà essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'evento.

Titolo 7 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Art. 34 - Fiera specializzata nel settore dell'antiquariato

1. Le Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono disciplinate dalla LR 62/2018, appartiene a questa categoria la Fiera dell'Antiquariato Città di Pistoia (fiera con concessioni dodecennali) che si svolge come da tradizione una volta al mese e promuove l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico.

2. Le caratteristiche dimensionali, l'ubicazione e gli orari di svolgimento della Fiera dell'Antiquariato Città di Pistoia sono indicati nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche.

3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di promuovere ulteriori fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, tramite avviso pubblico con rilascio di concessioni temporanee di posteggio e assegnazione degli stessi tramite i criteri elencati all'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 35 - Partecipazione e riserva di posteggi

1. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vendono oggetti di antiquariato, modernariato e oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.

2. Alle fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale, nei posteggi appositamente riservati dal Comune ai sensi dell'art. 41 della L.R. 62/2018 ed indicati nel Piano del Commercio su Aree Pubbliche.

3. Durante lo svolgimento della fiera è obbligatoria la permanenza del banco di vendita presidiato dall'operatore. In caso contrario, salvo casi di forza maggiore (condizioni meteorologiche particolarmente avverse, grave ed improvviso malessere fisico, ecc.), l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti.

4. Il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombro da rifiuti entro l'orario previsto di termine operazioni di smontaggio.

5. Nelle fiere di durata di due o più giorni consecutivi la presenza del concessionario si computano ai sensi dell'art. 37 della L.R. 62/2018. Le operazioni di spunta per l'assegnazione

dei posteggi occasionalmente liberi si terranno il primo giorno di fiera ed il canone è dovuto per l'intero periodo di durata della fiera.

Art. 36 - Assegnazione dei posteggi in concessione nelle fiere

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio sono rilasciate secondo le modalità ed i criteri di priorità stabiliti dalla L.R. 62/2018 e di seguenti elencati:

- a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali ed internazionali, dotate di un minimo di duecento posteggi;
- b) a parità, possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
- c) in caso di ulteriore parità, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

Art. 37 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applica, per quanto compatibile, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni di carattere generale del Titolo I.

Titolo 8 - Tariffe, sanzioni e disposizioni finali e transitorie

Art. 38 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Gli oneri relativi alla concessione dei posteggi su suolo pubblico, sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

2. Per gli importi relativi al canone di occupazione di suolo pubblico e per le modalità di pagamento si deve far riferimento al vigente Regolamento sul Canone Unico al quale si rinvia.

Art. 39 - Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni che disciplinano le attività di commercio e le altre attività economiche su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Pistoia si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa regionale di riferimento (L.R. 62/2018) e dalle altre disposizioni legislative vigenti (ad esempio per la vendita di alcolici su area pubblica, sull'etichettatura dei prodotti, ecc.).

2. Il mancato rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento ed allegato Piano saranno sanzionate ai sensi della L.R. 62/2018.

3. Gli esercenti sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche presso il banco di vendita, nel posteggio e nelle strutture utilizzate per l'attività.

4. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali di legge, tenuto conto di quanto previsto da altri regolamenti e provvedimenti sindacali posti a tutela di determinate zone della città e/o di altri interessi generali.

Art. 40 - Provvedimenti interdittivi

1. Per la sospensione, cessazione e decadenza delle attività di commercio e delle altre attività economiche su aree pubbliche si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.

2. La sospensione volontaria delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere comunicata preventivamente al Comune di Pistoia qualunque sia la durata, così come la ripresa dell'attività.

3. La sospensione dell'attività di vendita, nel caso di violazioni a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento ed allegato Piano, oltre che alle norme della disciplina regionale di settore, è disposta dal Comune in caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale, per un periodo di 10 (dieci) giorni.

4. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 8 e 10 del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano la sospensione dell'attività per 10 (dieci) giorni.

5. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 8 e 10 del presente Regolamento commesse da operatori spuntisti implica oltre alla sanzione e al provvedimento di sospensione di cui al comma precedente, l'azzeramento delle presenze maturate nella graduatoria di quel mercato o fiera.

6. L'adozione dei provvedimenti di decadenza del titolo abilitativo e relativa concessione di posteggio previsti dalle norme e dai regolamenti di settore vigenti investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, per cui le presenze maturate con quel titolo non possono essere vantate e/o valutate né per la spunta né per l'assegnazione di altri posteggi.

Art. 41 - Disposizioni transitorie

1. Entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento e del relativo Piano Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, il Comune avvia le operazioni di spostamento dei posteggi collocati nei mercati del centro storico.

2. I posteggi ubicati in piazza Spirito Santo, considerata la preesistente specializzazione merceologica (settore calzature), sono inseriti all'interno dei mercati del centro storico, con riserva di vendita esclusiva di calzature ed altri accessori quali: borse, cinture, portafogli, guanti, cappelli e articoli in pelle e cuoio.

3. La scelta dei posteggi da parte dei concessionari del "mercato delle scarpe" avverrà sulla base della propria graduatoria, che è distinta da quella generale del mercato. I concessionari dei posteggi che attualmente vendono altre tipologie di prodotto possono continuare a farlo fino a che non si verificano variazioni della titolarità di gestione (trasferimento in proprietà o affitto d'azienda) o per trasformazione societaria, dopodiché ci dovrà essere il ripristino della specializzazione merceologica "scarpe e altri accessori quali: borse, cinture, portafogli, guanti,

cappelli e articoli in pelle e cuoio". Il mancato adeguamento alla specializzazione merceologica per il verificarsi delle condizioni sopra indicate comporterà la revoca della concessione.

4. Le concessioni dodecennali degli operatori attivi nel mercato dell'Antiquariato verranno convertite dall'ufficio competente in concessioni dodecennali della Fiera dell'Antiquariato Città di Pistoia, mantenendo la medesima scadenza del titolo concessorio/autorizzatorio che sostituisce.

Art. 42 – Rinvii ed esclusioni

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento e nell'allegato Piano si rinvia alla normativa di riferimento sovraordinata e ad altra regolamentazione comunale tuttora vigente che disciplina aspetti correlati all'esercizio delle attività.

2. Le norme di carattere generale contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai mercatini dei non professionisti di cui all'art. 40 bis della L.R. 62/2018.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività fieristico-espositive di cui al Capo X della L.R. 62/2018 che si svolgono su area pubblica.

4. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 43 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- Il Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ed il Piano del Commercio su Aree Pubbliche approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 22/12/2003;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 12/04/2007 avente ad oggetto Criteri per l'effettuazione delle fiere promozionali;
- Il regolamento per lo svolgimento di manifestazioni straordinarie a carattere commerciale di articoli di hobbisti, opere del proprio ingegno e artigianato locale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 18/06/2018;
- Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento per la valorizzazione e per la tutela delle aree urbane meritevoli di particolare protezione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/03/2009 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/04/2018.

Art. 44 – Verifica effetti del Regolamento

Gli effetti del presente Regolamento devono essere verificati a distanza di un anno dalla sua applicazione sia per quanto riguarda la riqualificazione del commercio su suolo pubblico sia per quanto concerne l'equilibrio fra questa e le attività commerciali e produttive in sede fissa, al fine di definire conseguentemente eventuali modifiche al presente Regolamento.